



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Pesaro 21 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 07.03.2018

Info(R)/23/03.18/Aggiornamento su classificazione rifiuti e applicazione
Regolamento 2016/1179 - Nota interpretativa Ordine dei Chimici

**CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI E APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 (CLP).
ULTERIORI SVILUPPI CON LA NOTA INTERPRETATIVA
DELL'ORDINE DEI CHIMICI SUL PERIODO TRANSITORIO**

Ritorniamo sull'argomento (di cui alla mail sotto riportata contenente l'informativa diffusa la settimana scorsa sulla materia) per informare che, oltre la **Nota interpretativa ufficiale del Ministero (Prot. 000322 del 28.02.2018)**, anche il **Consiglio nazionale dei Chimici, nella stessa data, ha diffuso una Nota interpretativa** (allegata) sull'entrata in vigore (dallo scorso 1° marzo) e l'applicabilità del Regolamento 2016/1179/CE che modifica le modalità di valutazione di pericolosità di sostanze e miscele.

Le due note interpretative sono contemporanee e non in contrasto tra loro, infatti l'interpretazione ministeriale, in realtà, chiarisce i casi di utilizzo del fattore "M" per le sostanze e miscele con composti di rame ma nulla aggiunge di specifico riguardo all'applicabilità anche per la classificazione dei rifiuti, mentre la nota interpretativa dei Chimici entra più nel merito, analizzando il sovrapporsi fra i diversi quadri normativi esistenti dei regolamenti europei e della legislazione italiana e si sbilancia sulla applicabilità in materia di classificazione dei rifiuti.

Invitando alla lettura della Nota, in quanto contenente considerazioni basate su concetti molto tecnici, in sintesi si pone l'attenzione su alcuni concetti interpretativi contenuti nel documento:

- la normativa europea delle sostanze e miscele pericolose (Regolamento CLP) esclude dal campo la sua applicazione ai rifiuti (rif.: art. 1, c. 3, Reg 1272/2008);

- la normativa nazionale in merito alla classificazione dei rifiuti (DL 78/2015 convertito con L. 125/2015) impone, per la valutazione di pericolo dei rifiuti HP14, i criteri dell'ADR, quindi anche la valutazione del fattore "M", ma solo in via provvisoria sino all'entrata in vigore del Regolamento 2017/997/CE, che invece esclude l'applicabilità dei fattori "M" dal 5 luglio 2018. Pertanto resterebbe una finestra dal 1 marzo al 4 luglio 2018 che potrebbe far ritenere applicabile anche ai rifiuti la valutazione del fattore "M", se pur solo in presenza di composti di rame;
- questa interpretazione dell'applicabilità transitoria del regolamento CLP alla classificazione dei rifiuti in realtà, sempre a parere del Consiglio dei Chimici, non è corretta, perchè la scelta del legislatore europeo di non prevedere i fattori "M" per la valutazione dei rifiuti è fondata su valutazioni approfondite e non può essere ignorata dagli stati membri se pur per un periodo "transitorio";
- la normativa specifica sui rifiuti stabilisce criteri di classificazione rifiuti che sono quelli della Decisione 200/532/CE, la quale prevede rifiuti pericolosi assoluti e rifiuti non pericolosi assoluti per i quali non c'è quindi bisogno di valutazione del fattore "M", e quelli della Direttiva 2008/98/CE, che prevede una valutazione di pericolosità indipendentemente dalla concentrazione limite specifica prevista dal Regolamento CLP;
- infine, sempre la nota, ritiene che sia "deontologicamente corretto riferirsi, anche prima del termine perentorio di entrata in vigore del Reg. UE 2017/997 (5 luglio 2018), al contenuto stesso e, più in generale, all'allegato III della Dir. 2008/98/CE, poiché il quadro normativo nazionale in materia di attribuzione di codici EER, e pericolosità dei rifiuti, è incoerente col preminente quadro normativo europeo".

Nella lettera di presentazione della Nota il Consiglio nazionale dei Chimici invita quindi gli Enti preposti (in indirizzo: Ministeri Ambiente e Salute, Commissioni Parlamentari di Ambiente e Territorio, Presidenza del Consiglio) a porre in essere ogni azione di competenza, tenendo in debito conto di quanto espresso in essa.